



Sentenza n. 62/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.

13715 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della

Corte dei conti per la regione Umbria

nei confronti di:

1. - **[OMISSIS] [OMISSIS]** (C.F. **[OMISSIS]**), nato a **[Omissis]**

[Omissis] (**[OMISSIS]**), **il [omissis] [omissis] [omissis] ivi residente in Via [Omissis] [Omissis] n. [omissis],**

rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bececco (C.F.

BCCPRZ67H61I921B; pec: *patrizia.bececco@ordineavvocatiterni.it*) ed

elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del medesimo

difensore;

2. - **[OMISSIS] [OMISSIS]** (C.F. **[OMISSIS]**), nato a **[Omissis]** (**[OMISSIS]**) **il**

[omissis] [omissis] [omissis] e ivi residente in Via [Omissis] n. [omissis] / [omissis], rappresentato e difeso,

unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Alessandro Longo

(C.F. LNGLSN81H09C034L; pec.: *alessandro.longo1@avvocatiperugiapec.it*)

e David Brunelli (C.F. BRNDVD58C22G478X; pec: david.brunelli@avvocatiperugiapec.it)

ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei medesimi difensori;

3. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato il [omissis].[omissis].[omissis] a [Omissis] ([OMISSIS]) ed ivi residente in Via [OMISSIS] [Omissis] [Omissis] n. [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Gambuli (C.F. GMBCHR61R55C745L; pec: chiara.gambuli@avvocatiperugiapec.it) e con domicilio eletto presso il suo studio in Città di Castello (PG), Via degli Albizzini n. 19;

4. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a [Omissis] [omissis] [Omissis] ([OMISSIS]), il [omissis].[omissis].[omissis] residente in [Omissis] ([OMISSIS]), Via [Omissis] [Omissis] n. [omissis];

5. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nata a [Omissis] il [omissis].[omissis].[omissis] e residente in [Omissis] ([OMISSIS]), [Omissis] [omissis] [Omissis] n. [omissis], rappresentata e difesa dall'Avv. Manlio Morcella (C.F. MRCMNL52H02G148T; pec: manlio.morcella@ordineavvocatiterni.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Petroni n. 40;

6. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nata a [Omissis] ([OMISSIS]), il [omissis].[omissis].[omissis] e residente in [Omissis] ([OMISSIS]), Via [Omissis] n. [omissis], rappresentata e difesa dall'Avv. Marzio Vaccari (C.F. VCCMRZ63S27L216N; pec: marzio.vaccari@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Perugia (PG), Via Baldo n. 7;

7. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nata a [Omissis] ([OMISSIS]), il [omissis].[omissis].[omissis] residente in [Omissis] ([OMISSIS]), via [Omissis] n. [omissis], rappresentata e

	difesa dagli Avv.ti Massimiliano Sirchi (C.F. SRCMSM67L07G478Y; <i>pec:</i>	
	<i>massimiliano.sirchi@avvocatiperugiapec.it</i>) e Giulio Liscio (C.F.	
	LSCGLI82T31G942P; <i>pec:</i> <i>giulio.liscio@avvocatiperugiapec.it</i>) ed	
	elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi difensori in	
	Perugia (PG), Via Sicilia n. 63;	
	8. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nata a [Omissis]	
	il [omiss].[omiss].[omiss] residente in [Omiss] ([OMISSIS]), Via [Omiss] [Omiss] n. [omiss], con domicilio	
	eletto presso la propria residenza, rappresentata e difesa dall'avv. Delfo	
	Berretti (C.F. BRRDLF70T11D653V; <i>pec:</i> <i>delfo.berretti@avvocatiperugiapec.it</i>),	
	presso il cui studio in Perugia, Via Marconi n. 6, è altresì elettivamente	
	domiciliata;	
	9. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a [Omissis], il	
	[omissis].[omissis].[omissis] e ivi residente in [Omissis] [Omissis] [Omissis], n. [omissis] [Omissis],	
	rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti	
	Lorenzo Filippetti (C.F. FLPLNZ76R23L117W; <i>pec:</i>	
	<i>lorenzo.filippetti@ordineavvocatiterni.it</i>) e Giovanni Zurino (C.F.	
	ZRNGNN75A24D786U; <i>pec:</i> <i>giovanni.zurino@avvocatiperugiapec.it</i>) ed	
	elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei medesimi	
	difensori;	
	10. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a	
	[Omissis] il [omiss].[omiss].[omiss] residente in [Omiss] ([OMISSIS]), Via [Omiss] [Omiss]	
	n. [omissis], rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli	
	Avv.ti. Roberto Bianchi (C.F. BNCRRT59L21C745W; <i>pec:</i>	
	<i>roberto.bianchi@avvocatiperugiapec.it</i>) e Antonino Belardo (C.F.	
	BLRNNN74C29A638V; <i>pec:</i> <i>antonino.belardo@cert.ordineavvocatibarcellona.it</i>),	
	3	

	elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Bianchi in Città di	
	Castello (PG), Corso Vittorio Emanuele n. 6;	
	11. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a [Omissis] ([OMISSIS]),	
	il [omissis]/[omissis]/[omissis] e residente in [Omissis] ([OMISSIS]), Via [Omissis] [Omissis] [Omissis] n.	
	[omissis] , ivi elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso dall'Avv.	
	Francesco Maria Falcinelli (C.F. FLCFNC59T24G478O; pec:	
	<i>francescomaria.falcinelli@avvocatiperugiapec.it</i>);	
	12. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] ; pec:	
	[omissis]), nato a [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis].[omissis].[omissis] e	
	residente in [Omissis] , Via [omissis] [Omissis] n. [omissis] ;	
	13. - [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nata a	
	[Omissis] il [omissis].[omissis].[omissis] e ivi residente in Via [Omissis] [omissis] [Omissis] n. [omissis] ,	
	rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Augusto De Matteis (C.F.	
	DMTFNC63S30A281D; pec: <i>francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it</i>)	
	ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via L.	
	Bonazzi n. 9;	
	14. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato ad [Omissis] ,	
	il [omissis].[omissis].[omissis] , residente in [Omissis] , Via [omissis] [Omissis] n. [omissis] , rappresentato sia	
	disgiuntamente che congiuntamente dagli Avv.ti Francesco Crisi (C.F.	
	CRSFNC66L14H501M; pec: <i>francesco.crisi@avvocatiperugiapec.it</i>) Paolo	
	Davalli (C.F. DVLPL69R26A944O; pec <i>pierpaolo.davalli@avvocatiperugiapec.it</i>)	
	ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Crisi, sito in	
	Perugia, Via XIV Settembre n. 3, nonché presso il domicilio digitale dei	
	medesimi difensori;	
	15. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nata a [Omissis]	

([OMISSIS]) il [omissis].[omissis].[omissis], e ivi residente in Via [OMISSIS]. [Omissis] n. 54, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pepe (C.F. PPENCL75L28G148C; pec: nicola.pepe@avvocatiperugiapec.it), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Corso Vannucci n. 39;

16. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nata a [Omissis] il [omissis].[omissis].[omissis] e residente in [Omissis], Via [Omissis] [Omissis] n. [omissis], rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti David Zaganelli (C.F. ZGNDVD70C11C745U; pec: david.zaganelli@avvocatiperugiapec.it) ed Emilio Bagianti (C.F. BGNMLE74A05A475G; pec: emilio.bagianti@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. David Zaganelli in Perugia, Via Fratelli Pellas n. 44;

17. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis].[omissis].[omissis] e ivi residente in [Omissis] [Omissis] [Omissis] n. [omissis] [Omissis] [Omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Lietta Calzoni (C.F. CLZLTT56S67G478W; pec: lietta.calzoni@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Luigi Bonazzi n. 9;

18. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) nato a [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis].[omissis].[omissis] e ivi residente in Via [omissis] [Omissis] n. [omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Mezzasoma (C.F. MZZMRA57A48G478P; pec: maria.mezzasoma@avvocatiperugiapec.it) e con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Via Campo di Marte 14/i;

19. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a [Omissis] il [omissis].[omissis].[omissis] e ivi residente in Via [omissis] [Omissis] n. [omissis], ivi

	elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco	
	Maria Falcinelli (C.F.: FLCFNC59T24G478O; pec:	
	francescomaria.falcinelli@avvocatiperugia.pec.it) e Diego Ruggeri (C.F.:	
	RGGDGI84M10F935K; pec: diego.ruggeri@avvocatiperugiapec.it);	
	20. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS],) nata a	
	[Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis].[omissis].[omissis] e residente in [Omissis], Via [Omissis]	
	[Omissis] n. [Omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Bruna Pesci	
	(C.F. PSCMBR65D41M082I; pec: mariabruna.pesci@avvocatiperugiapec.it)	
	ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via F.lli	
	Pellas n. 20/C;	
	21. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a [Omissis] il	
	[omissis].[omissis].[omissis] e ivi residente in Via [Omissis] n. [omissis], rappresentato e difeso	
	dall'Avv. Edoardo Maglio (C.F. MGLDRD75A08G478V; pec:	
	edoardo.maglio@avvocatiperugiapec.it), ed elettivamente domiciliato	
	presso il suo studio in Perugia, Via C. Caporali n. 23;	
	22. - [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) nato a [Omissis]	
	[omissis] [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis].[omissis].[omissis] residente in [Omissis] ([OMISSIS]), Fraz.	
	[Omissis], Via [Omissis] 23, rappresentato e difeso in proprio, nonché	
	congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Crisi (C.F.	
	CRSFNC66L14H501M, pec: francesco.crisi@avvocatiperugiapec.it), con	
	domicilio eletto presso gli indirizzi omissis.omissis@avvocatiperugiapec.it e	
	francesco.crisi@avvocatiperugiapec.it.	
	VISTO l'atto di citazione;	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI, nella pubblica udienza del giorno 16 luglio 2025, svoltesi con	
	6	

	l'assistenza del Segretario dott.ssa Marida Amodio Mancino, il relatore	
	dott.ssa Elisabetta Conte, il Pubblico Ministero, in persona del dott.	
	Francesco Magno e gli Avv.ti Eleonora Mencarelli – in sostituzione	
	dell'Avv. Alessandro Longo – e Chiara Peparello – in sostituzione	
	dell'Avv. David Brunelli – per il convenuto [Omissis] [Omissis]; Marzio	
	Vaccari per la convenuta [Omissis] [Omissis]; Giulio Liscio per la	
	convenuta [Omissis] [Omissis]; Giovanni Zurino per il convenuto [Omissis]	
	[Omissis]; Beatrice Ripiccini – in sostituzione dell'Avv. Francesco Maria	
	Falcinelli – per il convenuto [Omissis] [Omissis]; Alessandra Ottaviani – in	
	sostituzione dell'Avv. Francesco De Matteis – per la convenuta [Omissis]	
	[Omissis] [Omissis]; Pierpaolo Davalli e Francesco Crisi per il convenuto	
	[Omissis] [Omissis]; Nicola Pepe per la convenuta [Omissis] [Omissis]; Emilio	
	Bagianti per la convenuta [Omissis] [Omissis]; Alessandra Ottaviani – in	
	sostituzione dell'Avv. Calzoni – per il convenuto [Omissis] [Omissis]; Diego	
	Ruggeri per il convenuto [Omissis] [Omissis]; Maria Bruna Pesci per la	
	convenuta [Omissis] [Omissis]; Andrea Vescovi – in sostituzione	
	dell'Avv. Edoardo Maglio – per il convenuto [Omissis] [Omissis];	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. - Con atto di citazione depositato il 13.03.2025, la Procura regionale ha	
	citato in giudizio i soggetti sopra riportati per sentirli condannare al	
	risarcimento del danno quantificato in euro 204.502,74, in parte a titolo	
	di danno da disservizio e in parte a titolo di danno all'immagine,	
	cagionato nei confronti dell'Azienda ospedaliera di Perugia, del	
	Ministero dell'Interno, della Regione Umbria e della USL Umbria 1 in	
	7	

	relazione ad una vicenda, che ha avuto rilievo penale, riguardante lo	
	svolgimento di alcuni concorsi presso l’Azienda ospedaliera di Perugia.	
	II. - Le indagini hanno avuto inizio a seguito di notizie di stampa	
	concernenti un procedimento penale vertente su irregolarità nello	
	svolgimento di numerose procedure concorsuali, svoltesi a partire dal	
	2018 per il conferimento di qualifiche dirigenziali mediche e per	
	l’assunzione di personale tecnico, amministrativo e sanitario.	
	Detto procedimento si è concluso con la condanna, con sentenza del	
	Tribunale penale di Perugia n. 1577 del 03.07.2024, dei convenuti, per	
	quanto d’interesse, [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis],	
	[Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis],	
	[Omissis], [Omissis] e [Omissis].	
	Altri convenuti, invece, hanno chiesto ed ottenuto l’applicazione di	
	pena concordata ex art. 444 c.p.p. ([Omissis], sentenza n. 49/21 del	
	26.01.2021; [Omissis], sentenza n. 47/2021; [Omissis], sentenza n. 47/2021;	
	[Omissis], sentenza n. 49/2021; [Omissis], sentenza n. 49/2021; [Omissis],	
	sentenza n. 138/2021) ovvero la definizione del giudizio con rito	
	abbreviato ([Omissis], sentenza n. 137/2021; [Omissis], sentenza n.	
	50/2021).	
	III. - Dall’atto di citazione emerge che le sentenze richiamate hanno	
	riconosciuto la responsabilità dei convenuti per i reati di falso	
	ideologico e materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e	
	rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, restituendo un quadro	
	di sistematica manipolazione dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda	
	sanitaria di Perugia che vedeva coinvolti esponenti politici, la dirigenza	
	8	

dell'Azienda, i componenti delle commissioni esaminatrici e alcuni partecipanti alle procedure selettive.

Più nel dettaglio, la Procura, basandosi sulle risultanze del procedimento penale, ha contestato a tutti i convenuti il danno da disservizio derivante dall'aver posto in essere condotte penalmente rilevanti, non in linea con le finalità proprie dell'ufficio rivestito e, nel concreto, gravemente disfunzionali, anche alla luce della peculiare specializzazione richiesta per molte delle figure professionali da reclutare attraverso le procedure concorsuali; non avendo, a causa di dette condotte, l'azione pubblica raggiunto le utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse sotto il profilo qualitativo, così da generare uno spreco delle stesse. Detta posta di danno è stata calcolata in via equitativa, con riferimento ad 1/5 della retribuzione o del compenso percepiti nell'arco temporale di commissione delle condotte illecite, quale contestato in sede penale. Il danno da disservizio è stato così quantificato in complessivi euro 134.502,74 e addebitato ai convenuti, a titolo di dolo, come segue:

Nominativo	Durata	Retribuzione	Danno da	Totale	Amministrazione
[OMISSIS]	giu 2018	6.944,41	1.388,88	6.388,88	AOSP PG
[OMISSIS]	gen-ago	94.800,00	18.960,00	18.960,00	Regione Umbria
[OMISSIS]	feb-apr	23.864,05	4.772,81	4.772,81	Usl Umbria 1
[OMISSIS]	mag-18	5.388,46	1.077,69	1.077,69	Min. Interno
[OMISSIS]	apr-lug	553,6	110,72	10.110,72	AOSP PG
[OMISSIS]	feb-apr	15.859,27	3.171,85	3.171,85	Usl Umbria 1
[OMISSIS]	apr-lug.	18.332,02	3.666,40	3.666,40	AOSP PG

[OMISSIS]	gen-apr	32.587,92	6.517,58	16.517,58	AOSP PG
[OMISSIS]	mag-giu	5.113,45	1.022,69	1.022,69	AOSP PG
[OMISSIS]	feb-ago	32.590,56	6.518,11	16.518,11	AOSP PG
[OMISSIS]	gen-ago	94.851,82	18.970,36	18.970,36	AOSP PG
[OMISSIS]	giu-ago	15.292,37	3.058,47	3.058,47	AOSP PG
[OMISSIS]	mag-giu	10.733,50	2.146,70	2.146,70	AOSP PG
[OMISSIS]	giu-ago	32.543,52	6.508,70	6.508,70	AOSP PG
[OMISSIS]	mag-giu	26.278,11	5.255,62	5.255,62	Regione Umbria
[OMISSIS]	feb-ago	30.432,37	6.086,47	6.086,47	AOSP PG
[OMISSIS]	giu-18	10.804,54	2.160,91	2.160,91	Regione Umbria
[OMISSIS]	feb-mag	60.925,57	12.185,11	12.185,11	AOSP PG
[OMISSIS]	feb-lug-	26.372,72	5.274,54	5.274,54	AOSP PG
[OMISSIS]	apr-lug-	17.172,22	3.434,44	3.434,44	AOSP PG
[OMISSIS]	giu-ago	12.069,16	2.413,83	2.413,83	AOSP PG
[OMISSIS]	gen-ago	99.004,05	19.800,81	54.800,81	AOSP PG

IV. - Ai convenuti attinti da sentenze penali di applicazione della pena su richiesta delle parti divenute irrevocabili ([Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis]), l'Ufficio requirente ha contestato, altresì, il danno all'immagine, quantificato in via equitativa, avuto riguardo alla tipologia di procedura concorsuale e al numero di procedure alterate per effetto del singolo contributo ([Omissis] euro 5.000; euro 10.000 ciascuno quanto a [Omissis], [Omissis] e [Omissis]; [Omissis] euro 35.000).

V. - I convenuti [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis] - nei confronti dei quali era stato richiesto anche il risarcimento del danno all'immagine - nonché i convenuti [Omissis] e [Omissis], costituendosi,

hanno formulato istanza di ammissione al rito abbreviato, accolta da questo Collegio con decreto n. 7/2025.

VI. - Altri convenuti, costituendosi, hanno sollevato eccezioni preliminari che, per maggiore sistematicità e sintesi dell'esposizione, si vanno ad enucleare:

i. - la nullità dell'atto di citazione: i convenuti [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis] hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86, c. 6 c.g.c., in quanto indeterminato e generico, essendosi basato solo sulle risultanze del procedimento penale. La nullità è stata denunciata anche per mancata corrispondenza tra atto di citazione ed invito a dedurre dalla convenuta [Omissis], posto che l'atto di evocazione in giudizio si basava anche sulla sentenza di primo grado, acquisita dopo l'adozione dell'invito a dedurre, con conseguente impossibilità per gli interessati di formulare deduzioni integrative. Tale argomentazione è stata utilizzata anche dalla convenuta [Omissis] per denunciare l'improcedibilità della domanda per la mancata emissione di un nuovo invito a dedurre a seguito dell'acquisizione da parte della Procura della sentenza penale. Quest'ultima, inoltre, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione anche per la carenza di una notizia di danno specifica e concreta. Il convenuto [Omissis], infine, ha eccepito la nullità dell'invito a dedurre per violazione dell'art. 67 c.g.c., poiché questo non avrebbe sufficientemente chiarito l'addebito mosso, non evidenziando l'apporto causale delle condotte contestate rispetto all'evento dannoso;

ii. - la sospensione necessaria del giudizio: i convenuti [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis] hanno tutti formulato istanza di

	sospensione del giudizio in attesa dell'accertamento dei fatti oggetto di	
	contestazione in sede penale, considerata la prossima discussione delle	
	impugnazioni e alla luce del fatto che il danno deriverebbe dall'esercizio	
	illecito e penalmente rilevante di funzioni pubbliche e, dunque, da	
	attività configuranti reato;	
	iii. - la prescrizione dell'azione: i convenuti [Omissis], [Omissis], [Omissis],	
	[Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis] hanno eccepito la	
	prescrizione del diritto al risarcimento del danno, posto che i fatti	
	contestati risalgono al periodo tra il gennaio e l'agosto 2018, mentre	
	l'invito a dedurre, del 20.03.2024, è stato notificato ai predetti convenuti	
	tra il 3 e l'11 aprile 2024;	
	- il difetto di interesse ad agire: i convenuti [Omissis], [Omissis] e [Omissis]	
	hanno lamentato la carenza d'interesse ad agire in capo alla Procura	
	erariale in considerazione della costituzione di parte civile nel processo	
	penale dell'amministrazione danneggiata. La convenuta [Omissis], sulla	
	base della stessa motivazione, ha eccepito l'improcedibilità della	
	domanda per violazione del principio del <i>ne bis in idem</i> .	
	VII. - Il convenuto [Omissis], all'epoca dei fatti assessore regionale, ha	
	dapprima rappresentato che con la sentenza n. 1577/2024 è stato	
	ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti (associazione a delinquere,	
	falso ideologico e materiale e rivelazione di segreto d'ufficio) in	
	relazione ai soli due concorsi per " <i>dirigente medico di geriatria</i> " e per	
	" <i>collaboratore professionale sanitario infermiere</i> " e con riferimento ad un	
	arco temporale più ristretto rispetto a quello contestato.	
	Nel merito, ha avverso il raggiungimento della prova, anche in sede	
	12	

penale, dell'antigiuridicità delle condotte addebitate nonché, in sede erariale, del nesso causale e dell'elemento psicologico. Ha dedotto, inoltre, l'insussistenza del danno e della relativa prova, non avendo la Procura dimostrato alcun pregiudizio economico a carico della Regione né la sua attribuibilità causale, né sarebbe stata dimostrata la perdita di efficienza dell'azione amministrativa. Peraltro, l'indennità percepita quale assessore, a suo parere, non potrebbe essere assimilata alla retribuzione, difettando il sinallagma che può determinare il danno da disservizio.

VIII. - La convenuta [Omissis], all'epoca dei fatti Dirigente della USL Umbria 1 e Presidente della Commissione della procedura concorsuale per collaboratore professionale sanitario infermiere, ha contestato la qualificazione giuridica dei fatti, essendosi basata la sentenza penale di primo grado su circostanze meramente indiziarie. Ha contestato, altresì, la supposta alterazione dei verbali della commissione, posto che eventuali modifiche potevano rappresentare espressione di un diritto di ripensamento. Ha rappresentato, poi, come l'avviso della selezione mirasse alla formazione di una graduatoria finalizzata ad effettuare sostituzioni, risultando impossibile pensare di favorire un candidato, piuttosto che un altro, attribuendogli un posto determinato in graduatoria. Infine, ha contestato la sussistenza del danno, posto che la graduatoria era stata fruttuosamente utilizzata, e del nesso di causalità, non essendo dimostrabile alcun collegamento tra i comportamenti contestati ed eventuali danni prodotti all'Azienda sanitaria.

IX. - La convenuta [Omissis] [Omissis], all'epoca dei fatti dirigente medico

di Anestesia e rianimazione presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, a tempo determinato, e candidata nella procedura concorsuale per dirigente medico di anestesia, ha sostenuto l'insussistenza della condotta generatrice del presunto danno da disservizio, posto il suo ruolo di mera candidata al concorso e che la Procura non avrebbe fornito alcuna prova di un eventuale mancato svolgimento del servizio o di costi prodotti, anche alla luce del fatto che la relativa graduatoria era stata utilizzata, fino al suo esaurimento, per l'assunzione di tutti gli idonei.

Anche a voler ragionare in termini di danno da interruzione del rapporto sinallagmatico, mancherebbe ogni prova al riguardo, posto che nell'atto di citazione è stata addebitata un'unica condotta specifica, ossia aver avuto un incontro in data 16 aprile presso l'ufficio del convenuto [Omissis], senza però dare prova del fatto che in quell'occasione la convenuta fosse in servizio come, in effetti, non era. Conseguentemente, mancherebbe la dimostrazione della condotta illecita, del danno, del nesso di causalità e anche del rapporto di servizio, dato che all'epoca era un dirigente medico a tempo determinato, sicché non risultava chiaro in cosa consisterebbe la violazione degli obblighi di servizio non adempiuti rispetto alla sua qualità di candidata nella predetta procedura concorsuale.

X. – Il convenuto [Omissis] [Omissis], all'epoca dei fatti Segretario Regionale UIL FPL Umbria, ha contestato l'utilizzabilità delle intercettazioni, posto che la condotta addebitatagli era eventualmente inquadrabile nel primo comma dell'art. 326 c.p. (che contempla la rivelazione del segreto

e che non ammette il ricorso alle intercettazioni) e non in quella del terzo comma (che, oltre alla rivelazione, implica anche l'illegittimo utilizzo da parte del pubblico ufficiale del segreto e che, di contro, ammette l'utilizzo dell'intercettazione). Ha, poi, negato la sussistenza del concorso nel reato di rivelazione di segreto di ufficio in relazione al candidato [Omissis] [Omissis] e di falso ideologico, nonché la sussistenza del nesso causale, anche in considerazione del fatto che egli non rivestiva alcun ruolo all'interno delle strutture interessate dai fatti, né aveva rivelato le informazioni al summenzionato candidato.

XI. – Il convenuto [Omissis] [Omissis], all'epoca dei fatti Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, ha lamentato la genericità dell'atto di citazione, dettata da una grave carenza di istruttoria, poiché consistita unicamente nell'acquisizione del fascicolo penale. La stessa genericità si rintraccerebbe anche nell'individuazione del danno, di cui non veniva fornita prova. Ha evidenziato, poi, l'assenza di un aggravio di costi per l'Azienda Ospedaliera di Perugia ed il raggiungimento degli obiettivi aziendali da parte dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie regionali, elementi, questi, da considerare anche ai fini di una eventuale *compensatio lucri cum damno*. Inoltre ha rimarcato come, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, non aveva mai avuto un rapporto di lavoro dipendente con la stessa o con la Regione Umbria, essendo il rapporto regolato da un contratto di prestazione d'opera intellettuale, che non determina l'instaurarsi di un rapporto di dipendenza, non potendosi, dunque, al Dirigente generale addebitare alcuna distrazione di energie lavorative "in orario di servizio". Infine,

ha negato la sussistenza dell'elemento psicologico della responsabilità amministrativa.

XII. – La convenuta [Omissis] [Omissis] [Omissis], all'epoca dei fatti Dirigente del Coordinamento generale Attività Direzione Acquisti e Appalti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia nonché Presidente della Commissione della procedura idoneativa per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 unità di Assistenti amministrativi di categoria c) "categorie protette", si è opposta all'utilizzabilità delle intercettazioni su cui la decisione penale di primo grado si è fondata, perché acquisite nell'ambito di un procedimento antecedente e non coincidente con quello definito dalla sentenza n. 1577/2024. Ha addotto, inoltre, che la procedura in questione non aveva natura concorsuale, trattandosi di assunzioni obbligatorie di categorie protette, non basate su una valutazione comparativa, non potendosi, dunque, configurare il divieto di divulgazione delle tracce stabilito dal dpr 487/1994 e, quindi, le fattispecie di reato contestate. Ha negato, altresì, di aver rivelato il contenuto delle prove, posto che – come emerso dalle intercettazioni – si era limitata a comunicare gli argomenti proposti agli altri membri della Commissione. Infine, ha confutato la sussistenza del danno, sostenuto non provato dalla Procura regionale, e del nesso causale – anche in considerazione del fatto che il risultato della procedura non era quello della formazione di una graduatoria di merito, bensì di un elenco di idonei tra cui, come poi avvenuto, gli Enti sanitari interessati avrebbero potuto decidere chi chiamare, dipendendo l'assunzione, pertanto, dalle scelte discrezionali di questi ultimi. Non sussisterebbe in

fattispecie, inoltre, l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.

XIII. - Il convenuto [Omissis], all'epoca dei fatti Direttore della Struttura Complessa "Chirurgia Vascolare" e coinvolto in relazione al concorso per Dirigente medico di chirurgia maxillo facciale, nell'ambito del quale aveva svolto il ruolo di Presidente della Commissione esaminatrice, ha avversato, innanzitutto, l'addebito dell'antigiuridicità della sua condotta, posto che i soggetti vincitori della procedura concorsuale erano stati assunti e prestavano proficuamente la loro attività lavorativa. Conseguentemente, non vi sarebbe stata alcuna forma di distorsione dell'attività amministrativa integrante un danno da disservizio. Peraltro, nel corso del giudizio penale non era stata acquisita alcuna prova del fatto, originariamente contestato con il capo di imputazione n. 35 (per il quale era stato assolto per non aver commesso il fatto), che i vincitori del concorso fossero stati in qualche modo agevolati. Inoltre, la procedura non era stata revocata dall'Amministrazione né era stato effettuato alcuno scorrimento della graduatoria. Ha contestato, altresì, sia l'accusa della falsità dei verbali della Commissione - in quanto nel dibattimento era emerso, dall'escussione come testimoni degli altri membri della Commissione e del Segretario, che le prove erano state deliberate all'unanimità della medesima, nei modi e nei termini risultanti dai verbali - sia l'addebito della rivelazione del segreto d'ufficio - posto che le tracce non venivano divulgate anticipatamente - essendo risultato che il convenuto si era limitato a inoltrare al Dott. [Omissis] il messaggio ricevuto dal Prof.

[Omissis] l'11.7.2018, contenente i suggerimenti dei macro argomenti della sola prova pratica.

In merito alla quantificazione del danno, ha affermato che le condotte contestate erano collocate nelle mattine dell'11 e del 12.7.2018 e, di conseguenza, i mesi di giugno e agosto, nel corso dei quali il Dott. [Omissis] aveva svolto il proprio lavoro correttamente e senza contestazione alcuna, non potevano assumersi come parametro per la quantificazione dell'ipotesi di danno.

XIV. - La convenuta [Omissis], all'epoca dei fatti Presidente della Regione Umbria, ha eccepito la nullità della notificazione dell'atto di citazione, non essendo stata eseguita presso il domicilio eletto (propria residenza) bensì a mezzo *pec* presso il difensore. Ha, altresì, affermato che non vi sarebbero elementi di prova della telefonata che la stessa avrebbe fatto alla candidata ritenuta favorita (chiedendole di raggiungere la sede della Regione per consegnarle le domande delle prove scritte), su cui la Procura regionale ha basato la propria tesi accusatoria, non essendo stata la telefonata intercettata, facendo invece riferimento la sentenza penale alla captazione del *trojan* inoculato sul telefono di [Omissis] [Omissis] e ad una captazione ambientale avvenuta all'interno della stanza privata della [Omissis]. Conseguentemente, ha contestato la sussistenza della condotta illecita addebitata, posto che la telefonata alla candidata non era mai avvenuta e che la convenuta non aveva avuto disponibilità delle tracce del concorso né ne aveva chiesto la consegna. Insussistenti si sostenevano, poi, il danno da disservizio - di cui, anche in ipotesi, difetterebbe il nesso di causalità con la condotta precitata - ed il rapporto

di servizio con il presunto Ente danneggiato, considerato che nel ruolo di Presidente della Regione Umbria si era occupata di attività di programmazione della Sanità regionale e non della gestione di alcun Ente sanitario. Al riguardo, il Pubblico ministero non avrebbe fornito prova di alcuna mancata o ridotta disfunzione o disarticolazione organizzativa ovvero di alcuna diminuzione patrimoniale cagionata.

XV. - La convenuta [Omissis] [Omissis], all'epoca dei fatti Direttrice della Struttura Complessa di Geriatria dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, ha precisato di non essere dipendente di quest'ultima bensì dell'Università degli Studi di Perugia. Ha negato la sussistenza e la dimostrazione del danno da disservizio, avendo la Procura regionale ritenuto sufficiente come prova la sentenza penale di primo grado, sebbene appellata, nonché ha affermato l'insussistenza della condotta illecita contestata, non avendo predisposto le tracce del concorso - non essendo membro della Commissione a causa di una prefissata incompatibilità - e avendo, eventualmente solo comunicato al Commissario [Omissis], su sua richiesta, in quanto non esperto egli nella materia geriatrica, macro-argomenti di riferimento che, poi, non potevano rifluire nelle specifiche prove d'esame, non potendosi quindi configurare la rivelazione di alcuna notizia d'ufficio segreta (comunque non configurabile posto che la convenuta, in quanto terza, non avrebbe divulgato notizie apprese da pubblici ufficiali ma da sé medesima elaborate). Peraltro, gli incontri avvenuti con il dott. [Omissis], Presidente della Commissione, avevano il solo fine di mettere quest'ultimo, medico pneumologo, in condizione di formulare quesiti

	idei ad un concorso per Dirigente Medico Geriatra, sia in relazione	
	alla prova scritta che a quella orale. Conseguentemente, anche le	
	contestazioni circa la falsità dei verbali della Commissione esaminatrice	
	sarebbero destituite di fondamento. Contestato è, altresì, il fatto di aver	
	operato per favorire la stabilizzazione di una dei partecipanti al	
	concorso, sicché si liberasse un ulteriore posto per l'assunzione di uno	
	dei candidati dalla stessa favorita, posto che la stabilizzazione si poneva	
	come un atto dovuto da parte dell'Amministrazione, nonché lo	
	strumento per poter disporre sin da subito di un ulteriore medico.	
	Inoltre, destituito di fondamento si sosteneva anche l'assunto secondo	
	cui la presunta ingerenza nella procedura in discorso veniva dettata	
	dalla volontà di favorire alcuni candidati; tesi, questa, smentita dalla	
	collocazione nella parte "bassa" della graduatoria degli stessi, sicché	
	avrebbero dovuto fruire di uno scorrimento della graduatoria ai fini	
	dell'assunzione, non verificatosi, anche in considerazione del fatto che	
	con le assunzioni dei vincitori del concorso la pianta organica si sarebbe	
	saturata.	
	XVI. - Il convenuto [Omissis] [Omissis], all'epoca dei fatti Direttore della	
	Direzione regionale alla Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse	
	Umane della Regione Umbria, ha contestato come la Procura avesse	
	dato per assodata la condotta illecita in ragione delle risultanze penali	
	(peraltro non definitive e oggetto di gravame, anche in considerazione	
	dell'inutilizzabilità delle intercettazioni) e, conseguentemente, la	
	sussistenza del danno da disservizio. Ciò, tuttavia, dalla	
	documentazione in atti non risulterebbe dimostrato, posto che le uniche	
	20	

	affermazioni a carico del convenuto si riferivano a quelle rese dal [Omissis]	
	in chiamata in correità, effettuata nel corso dell'esame dibattimentale,	
	difettando, quindi, qualsiasi riscontro estrinseco a suo carico.	
	Ulteriormente, ha negato la sussistenza e la dimostrazione del danno da	
	disservizio, posto che la candidata che sarebbe stata da lui favorita non	
	veniva assunta, nonché ha sostenuto non minimamente provato che il	
	presunto apporto nei reati addebitati in concorso fosse avvenuto	
	nell'esercizio dei poteri a lui spettanti nella qualità di Direttore della	
	Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane	
	della Regione Umbria. Conseguentemente, non ravvisabile il rapporto	
	di servizio tra il convenuto e l'ente danneggiato (l'Azienda ospedaliera	
	di Perugia), difetterebbe anche la giurisdizione del Giudice contabile.	
	Infine, si denegavano la sussistenza sia del nesso di causalità tra le	
	condotte addebitate e il presunto danno sia l'elemento soggettivo della	
	responsabilità amministrativa.	
	XVII. - Il convenuto [Omissis] [Omissis], all'epoca dei fatti funzionario	
	dell'ASL Umbria 1 in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Perugia,	
	ha contestato l'antigiuridicità della condotta attribuita, posto che	
	l'asserita falsità ideologica dei verbali non gli sarebbe addebitabile,	
	avendo svolto solo il ruolo di Segretario della Commissione, pertanto	
	non intervenendo, né interferendo, con le attività della medesima. Ha,	
	poi, denunciato l'assenza di un'istruttoria specifica volta altresì ad	
	accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità	
	amministrativa nonché il pregiudizio eventualmente arrecato	
	all'Amministrazione, censurando che il Requirente si era limitato a	
	21	

mutuare le risultanze del procedimento penale. Conseguentemente, difettando anche la dimostrazione dei predetti elementi oltre che del nesso di causalità tra la condotta e il danno.

XVIII. – La convenuta [Omissis] [Omissis], all’epoca dei fatti dipendente a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Perugia in servizio presso l’Azienda Ospedaliera con l’incarico di Responsabile di Struttura Semplice Anestesia, ha contestato la condotta addebitatale in sede penale, posto che l’eventuale divulgazione di informazioni generiche rispetto ai possibili argomenti delle tracce non avrebbe potuto mettere a rischio il corretto funzionamento e l'imparzialità della P.A. in quanto si trattava, nel caso, di informazioni generiche che non avrebbero potuto influenzare in alcun modo l’esito del concorso, conclusosi, peraltro, con l’assunzione di tutti i soggetti collocati nella graduatoria. Difetterebbe del tutto la prova del danno, anche in considerazione del fatto che nessun ripristino si era reso necessario e sosteneva accertato che l’unico intervento presso il [Omissis], da parte della stessa, avveniva al di fuori dell’orario di servizio. Del pari, non sussistenti sarebbero il nesso di causalità e l’elemento soggettivo addotti dalla Procura regionale.

XIX. – Il convenuto [Omissis] [Omissis], all’epoca dei fatti dipendente dell’Università degli Studi di Perugia con l’incarico di Alta Specializzazione denominato “Chirurgia-Maxillo-Facciale”, ha censurato che gli elementi probatori acquisiti nel processo penale (alcuni, come le intercettazioni, peraltro inutilizzabili) e riversati in quello contabile non dimostravano l’illiceità della condotta addebitata (ad esempio i testimoni [Omissis] e [Omissis] avevano allegato di non aver ricevuto

	alcuna domanda e/o traccia da parte del prof. [Omissis], mentre i membri	
	della Commissione esaminatrice avevano dichiarato che le domande e	
	le tracce erano state tutte oggetto di discussione e predisposizione in	
	sede di Commissione). Ha denunciato, inoltre, la carenza di prova del	
	danno e la sua quantificazione, in quanto prove di esame e correzione	
	si erano svolte il 6 e 12 luglio 2018 sicché eventualmente il danno da	
	disservizio si sarebbe limitato a questi due soli giorni.	
	XX. - I convenuti [Omissis] e [Omissis] non si costituivano nel giudizio.	
	XXI. All'udienza del 16.07.2025:	
	i. - il Pubblico ministero ha escluso il fondamento delle eccezioni	
	formulate dai convenuti, ribadendo la dettagliata descrizione delle	
	condotte illecite addebitate a dimostrazione dell'avvenuto sviamento	
	dell'azione amministrativa e dei conseguenti danni erariali, da	
	disservizio e all'immagine, posti alla base della citazione. Ha, quindi,	
	negato la necessità un nuovo invito a dedurre, in assenza di fatti nuovi,	
	e sostenuto l'intervenuta sanatoria, a seguito della costituzione della	
	convenuta [Omissis], di qualsivoglia irregolarità della notifica. Ha, poi,	
	individuato nella richiesta di rinvio a giudizio dell'11.07.2020 l' <i>exordium</i>	
	<i>praescriptionis</i> cui è seguita la costituzione di parte civile della Regione	
	Umbria, con effetti interruttivi della prescrizione. Il Requirente ha,	
	altresì, evidenziato l'indipendenza dell'azione erariale rispetto a quelle	
	penale e civile e, infine, ha rimarcato l'irrilevanza dei profili formali	
	attinenti al tipo di rapporto dei convenuti con le Amministrazioni	
	danneggiate, richiamando la fattispecie del c.d. danno obliquo;	
	analogamente, ha ritenuto irrilevante ai fini del giudizio la natura dei	
	23	

	compensi (indennità o retribuzioni) dai convenuti percepiti;	
	ii. - l'Avv. Mencarelli, per il convenuto <i>[Omissis]</i> , nel riportarsi agli atti	
	e nell'insistere per l'accoglimento delle eccezioni presentate, ha	
	evidenziato l'assenza di qualsivoglia descrizione, nell'atto di citazione,	
	del disservizio che la Regione Umbria avrebbe subito. Del pari, non	
	sarebbe stata fornita prova di alcun pregiudizio economico o	
	disfunzione organizzativa, né, tanto meno, di alcuna spesa sostenuta	
	per riparare eventuali perdite di efficienza dell'azione amministrativa.	
	Assente, nell'impianto accusatorio, risultava anche il nesso causale tra	
	le condotte addebitate e il danno. L'Avv. Peparello, sempre per il	
	<i>[Omissis]</i> , ha sostenuto che la condanna penale, su cui si è fondata	
	l'azione erariale, era basata su un compendio probatorio non solo di	
	dubbia interpretazione ma, altresì, di contestabile ammissibilità;	
	iii. - l'Avv. Vaccari, per la convenuta <i>[Omissis]</i> , nel riportarsi alle	
	memorie in atti, ha evidenziato come la procedura di concorso per la	
	sostituzione temporanea del personale infermieristico fosse finalizzata	
	alla formazione di una graduatoria utile a garantire la continuità del	
	servizio degli enti interessati, non prevedendo, quindi, un meccanismo	
	di assegnazione dell'incarico sulla base della collocazione del soggetto	
	nella graduatoria. Ha rimarcato, inoltre, che la propria assistita non	
	compariva negli atti istruttori del procedimento penale, all'esito del	
	quale era stata condannata solo perché, in quanto Presidente della	
	Commissione, si era affermato che non poteva non essere a conoscenza	
	delle irregolarità della procedura concorsuale. Infine, ha lamentato	
	l'assenza di qualsivoglia danno, sia in considerazione del meccanismo	
	24	

	di scelta dei soggetti entrati nella graduatoria, sia del fatto che questa	
	non solo non era mai stata impugnata, ma tutti i soggetti ivi inclusi	
	erano stati chiamati;	
	iv. - l'Avv. Liscio, in difesa della convenuta [Omissis], nell'insistere per	
	l'accoglimento delle eccezioni di nullità dell'invito a dedurre e dell'atto	
	di citazione, ha ribadito la mera posizione di candidata della propria	
	assistita, da cui discenderebbe l'insussistenza nei suoi confronti sia di	
	obblighi/doveri istituzionali inerenti allo svolgimento delle procedure	
	sia di un rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera. Ha, infine,	
	controbattuto a quanto affermato dal Pubblico ministero ritenendo una	
	forzatura il riferimento al danno obliquo, in quanto tale fattispecie si	
	riferiva a un danno arrecato ad altro ente, mentre l'unico ente coinvolto	
	nel caso all'esame era l'Azienda ospedaliera di Perugia;	
	v. - l'Avv. Zurino, per il convenuto [Omissis], ha ribadito quanto già	
	dedotto in atti circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni e la	
	conseguente mancata dimostrazione della responsabilità penale ed	
	erariale dell'assistito;	
	vi. - l'Avv. Ripicini, per il convenuto [Omissis], ha riaffermato la mancata	
	dimostrazione sia degli elementi costitutivi della responsabilità erariale	
	sia di un rapporto di lavoro dipendente del proprio assistito con	
	l'azienda ospedaliera o con la Regione, non potendosi quindi lamentare	
	alcuna distrazione delle energie lavorative, tesi peraltro asserita	
	smentita dalle ottime <i>performance</i> ottenute dall'Azienda ospedaliera;	
	vii. - l'Avv. Ottaviani, per la convenuta [Omissis], ha ribadito che la	
	procedura nella quale era stata coinvolta la sua assistita, quella per	
	25	

	l'assunzione di soggetti rientranti nelle categorie protette, aveva l'unico	
	fine di accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni richieste	
	e di creare un elenco da cui le Amministrazioni potevano,	
	discrezionalmente, attingere. Conseguentemente, non sussistendo	
	alcuna condotta antigiuridica né alcun danno da disservizio. Ha	
	sottolineato, quindi, che non era mai stato ipotizzato che i soggetti	
	ritenuti idonei e chiamati/assunti non fossero tali e che non risultava	
	neppure appurato, allo stato, neanche nel giudizio penale, quali fossero	
	le <i>performance</i> lavorative dei soggetti assunti, non essendo mai stato	
	minimamente paventato che queste uniche cinque unità lavorative	
	partecipanti alla selezione fossero inidonee;	
	viii. - l'Avv. Davalli, per il convenuto [<i>Omissis</i>], ha evidenziato l'assenza del	
	danno da disservizio, posto che i candidati selezionati erano i migliori e	
	la loro assunzione era avvenuta legittimamente, considerato che anche	
	a seguito dell'indagine penale non era intervenuto alcun	
	provvedimento di annullamento in autotutela della procedura selettiva.	
	Inoltre, essendo consistita la condotta contestata nella redazione di un	
	verbale, questa si sarebbe svolta ed esaurita nella sola giornata del 12	
	luglio 2018. L'Avv. Crisi, codifensore del convenuto [<i>Omissis</i>], ha lamentato	
	la mancata valutazione, da parte della Procura regionale,	
	dell'intervenuta assoluzione in sede penale per il reato di rivelazione di	
	segreto d'ufficio relativo al capo d'imputazione n. 35. Ha contestato,	
	poi, la sussistenza del danno da disservizio, anche in considerazione del	
	fatto che non era stato chiarito quale fosse lo sviamento dal	
	comportamento lecito del Presidente della Commissione nonché	
	26	

l'impedimento al conseguimento dell'aspettativa di legalità della P.A.;

ix. - l'Avv. Pepe, per la convenuta [Omissis], ha contestato che il Servizio Sanitario Regionale rivestisse il ruolo di Amministrazione danneggiata, escludendo ogni nesso di causalità e di materialità delle condotte della propria assistita con il danno da disservizio, in quanto figura apicale che doveva assicurare gli equilibri di bilancio e la programmazione sanitaria. Evidenziava che, nel caso si trattava di una procedura riservata alle fasce protette, per la quale non era prevista alcuna competizione. Ha, altresì, contestato l'utilizzabilità delle captazioni effettuate nel corso delle indagini penali - il cui contenuto era stato, peraltro, travisato nel processo - e, pertanto, il successivo utilizzo in sede contabile. Infine, concludendo per il rigetto della domanda, ha reiterato le eccezioni pregiudiziali e preliminari già sollevate con la memoria di costituzione;

x. - l'Avv. Bagianti, in difesa della convenuta [Omissis], richiamandosi alle memorie depositate, ha evidenziato come la Procura erariale si fosse basata esclusivamente sulle risultanze del processo penale, non avendo provato alcun danno né indicato i relativi criteri di quantificazione. Ha specificato che la prof.ssa [Omissis] non era dipendente dell'Azienda ospedaliera di Perugia, in quanto dipendente dell'Ateneo, e neppure era Commissaria del concorso per Geriatria, non avendo partecipato alle attività dello specifico concorso, né aveva mai predisposto o comunque partecipato alla predisposizione delle tracce delle prove d'esame;

xi. - l'Avv. Ottaviani, per il convenuto [Omissis], ha affermato il difetto del rapporto di servizio con l'Ente ritenuto danneggiato, in quanto

	all'epoca dei fatti il convenuto era Direttore della Direzione Welfare e	
	Salute della Regione Umbria e, quindi, risultava totalmente estraneo	
	all'Azienda ospedaliera di Perugia nonché alla procedura concorsuale.	
	Ha sostenuto, quindi, che non vi sarebbe prova che la presunta	
	intercessione avveniva nell'esercizio delle funzioni di Direttore della	
	Direzione regionale, concernenti attività di pianificazione,	
	programmazione e <i>governance</i> , laddove il compendio probatorio -	
	acquisito nel processo penale e acriticamente utilizzato dalla Procura	
	erariale - tanto aveva confermato. Ha sostenuto, poi, con riferimento al	
	danno, la mancanza della prova del disservizio in termini di attualità e	
	concretezza, considerato che la candidata, presunta favorita, si era	
	posizionata al settimo posto della graduatoria, non ottenendo	
	l'assunzione in quanto i posti banditi erano tre; né vi era prova di una	
	sua assunzione successiva, sulla base della stessa graduatoria, né che la	
	graduatoria medesima fosse stata poi utilizzata da altri Enti;	
	xii. - l'Avv. Ruggeri, per il convenuto <i>[Omissis]</i> , premessa una	
	dettagliata ricostruzione della vicenda penale - volta ad evidenziare	
	l'assenza della condotta antiggiuridica addebitata al proprio assistito -	
	ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo e del nesso di	
	causalità;	
	xiii. - l'Avv. Pesci, per la convenuta <i>[Omissis]</i> , ha censurato che -	
	risultando basata l'indagine contabile solo sul processo penale - non	
	poteva ragionevolmente sostenersi l'indipendenza del conseguente	
	giudizio contabile da quello penale. Inoltre, ha affermato che la Procura	
	regionale aveva contestato un danno prescindendo dall'apporto	
	28	

	qualitativo e quantitativo dei singoli soggetti coinvolti;	
	xiv. - l'Avv. Vescovi per il convenuto [Omissis], si è riportato agli scritti difensivi dell'Avv. Maglio e ha insistito per la sospensione del giudizio contabile sino alla definizione del processo penale di appello.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. - Preliminarmente va dichiarata, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., la contumacia dei convenuti [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis], i quali non si sono costituiti nel giudizio nonostante ritualmente convenuti.	
	2. - Vanno quindi disattese le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dai convenuti.	
	3. - Con riferimento al difetto di giurisdizione di questa Corte, eccepito dal convenuto [Omissis], deve riscontrarsi che l'argomentazione è priva di pregio. Il convenuto, lamentando che i reati che gli sono stati addebitati in sede penale non sarebbero stati commessi nell'esercizio dei poteri a lui spettanti nella qualità di Direttore della Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane della Regione Umbria, giunge alla conclusione che non sarebbe ravvisabile alcun rapporto di servizio tra il medesimo e l'Azienda Ospedaliera di Perugia, che ha indetto la procedura concorsuale di cui ai capi di imputazione nn. 23) e 24) per i quali l'odierno convenuto è stato condannato in sede penale, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice contabile.	
	Premessa la pacifica ammissibilità del c.d. "danno obliquo", ovvero del danno arrecato ad amministrazione diversa da quella di appartenenza (art. 1, c. 4, legge n. 20/1994), si osserva che nel caso all'esame la Procura	
	29	

regionale ha costruito l'azione in termini di danno da disservizio, individuando, come amministrazione danneggiata, quella di appartenenza dei singoli convenuti (cfr. tabella p. 67 dell'atto di citazione): con riferimento all' *[Omissis]*, Dirigente della Regione Umbria, risulta *per tabulas* individuata quale soggettività danneggiata quella della Regione Umbria. Orbene, trattandosi nell'azionata fattispecie di un danno asseritamente arrecato da un pubblico funzionario all'Amministrazione di appartenenza - determinato dal fatto che, in considerazione dell'illiceità della condotta, la prestazione resa è «“desostanziata”, ossia del tutto priva di ogni utilità per la stessa amministrazione, e il servizio, offerto all'ente di riferimento o alla collettività, appare privo dei necessari requisiti essenziali» (Sez. II app. sent. n. 154/2022) - l'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere, in quanto infondata, rigettata.

4. - Non meritevole di accoglimento si manifesta anche l'eccezione, sollevata dalla convenuta *[Omissis]*, di nullità della notificazione dell'atto di citazione, poiché eseguita non presso il domicilio eletto (propria residenza), bensì a mezzo *pec* presso il difensore.

Come evidenziato dalla Corte di cassazione, il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto che, come tale, è sanabile con efficacia *ex tunc*, tra l'altro, per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte intimata (Cass. civ. ord. n. 26544/2024, SSUU, sent. n. 14916/2016, cfr. anche Corte dei conti, Sez. I app., sent.

n. 14/2024). Essendosi la convenuta regolarmente costituita, nonostante

la notifica effettuata presso il difensore, deve ritenersi che il vizio sia

stato sanato e che, conseguentemente, non vi sia stato alcun *vulnus* al

diritto di difesa alla stessa garantito. Pertanto, l'eccezione va rigettata.

5. – Parimenti infondate sono le eccezioni di nullità dell'atto di citazione

ai sensi dell'art. 86, c. 6 c.g.c., sollevate dai convenuti [Omissis], [Omissis],

[Omissis] e [Omissis].

5.1. - La nullità dell'atto di citazione - oltre che in via generale dall'art.

44 c.g.c., nelle ipotesi in cui l'atto manchi dei requisiti formali

indispensabili per il raggiungimento dello scopo, e dall'art. 87 c.g.c., nel

caso di mancata corrispondenza dei fatti contestati con l'invito a

dedurre e con la citazione - è disciplinata dall'art. 86 c.g.c., commi 3 e 6.

In particolare, il comma 6, prescrivendo la nullità laddove nell'atto di

citazione manchino l'individuazione e la quantificazione del danno,

ovvero l'indicazione dei criteri per la sua determinazione, o, ancora,

l'esposizione dei fatti, l'indicazione della qualità nella quale sono stati

compiuti o gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda,

colpisce l'atto introduttivo del giudizio che risulti carente dei contenuti

minimi del *petitum* e della *causa petendi*. In tale prospettiva, dunque, la

disposizione in commento costituisce diretta attuazione dei principi di

diritto sostanziale concernenti la natura personale della responsabilità

amministrativa, la valutazione dell'imputazione del carico risarcitorio

in ragione delle "singole responsabilità" e la sua liquidazione in ragione

della parte che ciascuno ha preso nella causazione del danno (*in termini:*

sez. Valle d'Aosta, sent. n. 4/2025).

Per quanto riguarda le prescrizioni relative al danno, l'atto è nullo ove queste manchino o risultino assolutamente incerte, mentre, per quanto attiene agli altri elementi, la nullità può essere dichiarata solo laddove sia riscontrabile *“una strutturale insufficienza dell'editio actionis rilevante alla stregua della radicale mancanza del requisito contemplato dalla normativa codicistica in esame”* (sez. II centr. app., n. 212/2024).

5.1.1. - Ebbene, nel caso di specie, l'atto di citazione non presta il fianco a censure di radicale mancanza dei menzionati requisiti necessari, che risultano essere delineati, nei loro elementi essenziali, dalla Procura regionale. Difatti la prospettazione attorea, sebbene fondata essenzialmente sulle risultanze delle indagini e del processo penale, ha fornito sufficienti elementi, per ognuno dei convenuti, per quanto riguarda l'*editio actionis*, con riferimento sia all'oggetto della domanda (la richiesta del risarcimento di danni erariali: da disservizio e all'immagine di enti pubblici) sia all'esposizione dei fatti contestati (pur derivata dalle prospettazioni penalistiche) e degli elementi di diritto posti a sostegno della pretesa, riverberando nel caso all'esame le eventuali carenze dell'atto introduttivo più in termini di mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul P.M. contabile, che in quelli di nullità dell'atto di citazione (cfr. infra, i capi 9. e seguenti).

5.2. - Né la nullità potrebbe derivare dall'asserita violazione dell'art. 67 c.g.c., eccepita dal convenuto [Omissis] - con riferimento alla prescrizione per la quale nell'invito a dedurre devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato -

constatato che l'invito a dedurre conteneva una sufficientemente delineata rappresentazione delle condotte contestate che, per quanto qui rileva, appare corrispondente rispetto alla prospettazione del libello introduttivo (elemento dirimente, posto che la nullità processuale riguarda - né potrebbe essere diversamente - l'atto di citazione e non l'invito, la cui asserita "genericità" non è, in quanto tale, censurabile, a meno che essa non ridondi in un vizio, per l'appunto, del libello attoreo). Non si ritiene, pertanto e come già affermato, che l'atto di citazione prospetti una drastica o risolutiva carenza degli elementi, di fatto e di diritto, costituenti le ragioni della domanda.

5.3. - La nullità dell'atto di citazione è stata denunciata dalla convenuta [Omissis], sempre ai sensi dell'articolo 67, precit. - in punto di corrispondenza necessaria che deve sussistere tra gli addebiti formulati con l'atto di citazione e le contestazioni svolte nell'invito a dedurre - posto che l'atto di evocazione in giudizio si basava anche sulla sentenza di primo grado, acquisita dopo l'adozione dell'invito a dedurre, con conseguente impossibilità per gli interessati di formulare deduzioni integrative. Tale argomentazione è stata utilizzata anche dalla convenuta [Omissis] per denunciare l'improcedibilità della domanda per la mancata emissione di un nuovo invito a dedurre a seguito dell'acquisizione da parte della Procura della sentenza penale. Anche tali eccezioni non meritano accoglimento.

L'art. 67, c. 1, c.g.c. prescrive che l'invito a dedurre debba limitarsi a rappresentare gli elementi essenziali del fatto, delle condotte contestate e del danno prodotto, essendo riservata all'atto di citazione (emesso

all'esito della fase istruttoria) la dettagliata esposizione dei fatti, della qualità degli stessi e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con la conseguenza che si deve ritenere sufficiente, per non incorrere nell'ipotesi di nullità di cui all'art. 87 c.g.c., che tra questi ultimi e i primi sussista un ragionevole rapporto di continenza. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza contabile, il rapporto tra i contenuti dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione *"non può porsi in termini di immutabilità della domanda o di mutatio libelli"*, posto che *"l'oggetto del processo si determina solo con l'atto introduttivo del giudizio"*, sicché *"la corrispondenza tra i fatti di cui all'art. 86, co. 2 lett. e), e gli elementi essenziali del fatto, esplicitati nell'invito a dedurre, non può essere intesa nel senso che i primi debbano essere perfettamente sovrapponibili a questi ultimi"* (rif.; tra le altre, Corte dei conti, Sez. III app., sent. n. 136/2025 e n. 320 del 2022 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

Tanto premesso, sebbene le sentenze di condanna penale siano intervenute dopo l'emissione dell'invito a dedurre, come detto questo – poggiando sugli atti d'indagine del P.M. penale – già delineava sufficientemente i comportamenti poi contestati nell'atto di citazione, sicché gli ulteriori elementi derivanti dalle pronunce penali non hanno aggiunto aspetti nuovi o diversi alle prospettazioni del P.M. erariale; configurandosi comunque valutabili dal Collegio, nel merito, gli eventuali elementi di novità emergenti dalle sentenze del Giudice penale.

5.4. - Priva di alcun pregio nonché pretestuosa si manifesta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta [Omissis] per

asserita carenza, in fattispecie, di una notizia di danno specifica e concreta.

L'articolo 51 c.g.c. prescrive che il Pubblico ministero inizi l'attività istruttoria, finalizzata alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale, a seguito dell'acquisizione di una notizia di danno specifica e concreta, ossia contenente informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati (*cfr. Sez. riun., sent. n. 12/2011/QM*). Nel caso all'esame l'indagine istruttoria ha preso l'abbrivio da notizie di stampa, che hanno determinato l'acquisizione di copia della richiesta di misura cautelare avanzata nella sede penale e della conseguente ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 9 aprile 2019, nonché dalla comunicazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, alla Procura erariale, dell'esercizio dell'azione penale. Orbene, le notizie di stampa ben possono rappresentare una notizia di danno integrante i requisiti di cui all'art. 51 c.g.c., *precit.* Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte (*sent. n.12/QM/2011*), la notizia di danno specifica e concreta deve *"intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici"*, elementi, questi, rinvenibili nelle notizie che hanno dato impulso all'indagine della Procura contabile. D'altro canto, come già chiarito, la notizia di danno specifica e concreta è ciò che dà impulso all'attività istruttoria del Pubblico ministero, dalla quale ben potrebbero emergere

	ulteriori fatti rilevanti sotto il profilo della responsabilità erariale.	
	Invero, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza	
	contabile, <i>“all’esito dagli approfondimenti originati dalla (prima)</i>	
	<i>segnalazione di danno, specifica e concreta, potranno legittimamente emergere</i>	
	<i>ed essere contestate anche ipotesi di responsabilità ulteriori e diverse, ovvero</i>	
	<i>più ampie, rispetto a quelle oggetto della notizia “originaria”</i> ” (rif., tra le altre:	
	Corte dei conti, Sez. II centr. app., sent. n. 25/2025). Pertanto, anche	
	l’eccezione in esame deve essere rigettata.	
	6. – Ulteriore censura, sollevata dai convenuti [Omissis], [Omissis] e	
	[Omissis], attiene alla carenza d’interesse ad agire in capo alla Procura	
	erariale in considerazione della costituzione di parte civile nel processo	
	penale dell’amministrazione danneggiata. La convenuta [Omissis], sulla	
	base della stessa motivazione, ha eccepito l’improcedibilità della	
	domanda per violazione del principio del <i>ne bis in idem</i> .	
	Anche tali eccezioni risultano del tutto destituite di fondamento.	
	6.1. – Preliminarmente, va ribadita l’autonomia della giurisdizione del	
	Giudice contabile da quella del Giudice ordinario, posto che è <i>“principio</i>	
	<i>consolidato (cfr., tra le altre, Cass., S.U., n. 4883/2019) che l’azione di</i>	
	<i>responsabilità per danno erariale e quella civilistica che possono promuovere le</i>	
	<i>amministrazioni interessate (a prescindere dalla responsabilità penale del</i>	
	<i>soggetto danneggiante) restano reciprocamente indipendenti, anche quando</i>	
	<i>investano i medesimi fatti materiali: la prima è volta alla tutela dell’interesse</i>	
	<i>pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle</i>	
	<i>risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda è finalizzata,</i>	
	<i>invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente</i>	
	36	

compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola amministrazione attrice. Le eventuali interferenze tra i giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile" (Cass. civ. SSUU, ord. n. 9988/2023, *ex multis*, cfr. anche Cass. civ. SSUU ord. nn. 23833/2024; 5978/2022; 4871/2022; 15570/2021; 36205/2021).

Da ciò discende, ed è principio altrettanto consolidato, che le eventuali interferenze, derivanti dalla pluriqualificazione giuridica dei medesimi fatti materiali oggetto della cognizione di diversi plessi giurisdizionali, trovano composizione non già in un possibile conflitto tra giurisdizioni, bensì nella mera sussistenza delle condizioni di proponibilità dell'azione, da escludersi laddove sussista un titolo giudiziale già perfezionatosi, eseguito e totalmente satisfattorio della pretesa esercitata (Cass. civ. SSUU, sent. n. 8927/2014; n. 14632/2015, n. 16722 del 2020, n. 21742/2019, n. 415/2020, Sez. I app., sent. n. 66/2023).

Ne consegue che la costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata nel processo penale non preclude, di per sé, l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale, anche nel caso in cui si verta su identici fatti materiali, posto che l'unico limite all'autonomia di valutazione del Giudice contabile è rappresentato dalla formazione, innanzi al Giudice ordinario, di un giudicato esteso alle statuizioni civili di risarcimento del danno in misura superiore a quanto statuito in sede contabile (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. n. 152/2023 e Sez. Umbria, sent. n. 68/2021), con la conseguenza che la successiva azione della Procura regionale è preclusa nei casi dell'avvenuto

integrale ed effettivo ristoro di tutti i profili di pregiudizio erariale, con conseguente improcedibilità dell'ulteriore domanda di risarcimento per carenza di interesse (in termini: Corte di conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 263/2020).

6.2. – Limitando, poi, il campo d'analisi ai soli rapporti, alla luce del principio del *ne bis in idem*, tra giudizio penale e giudizio contabile, specie laddove quest'ultimo sia concomitante al primo, è stato da tempo chiarito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo quali sono gli indici per valutare la natura sostanzialmente penale di una misura non prevista come tale nel diritto interno (sentenza Engel c. Paesi Bassi del 8 giugno 1976; sentenza Grande Stevens e altri c. Italia del 4 marzo 2014), ipotesi, questa, esclusa nel caso della responsabilità amministrativa (sentenza Rigolio c. Italia, del 13 maggio 2014). La giurisprudenza contabile, poi, ha meglio declinato detti principi, escludendo l'ipotesi della violazione del principio del *ne bis in idem* nel caso in cui la condanna erariale intervenga laddove sussista una condanna penale (cfr. *ex multis*, sez. II app., sentt. n. 101/2025; 148/2023; sez. II app. sent. n. 4/2019).

6.3. – Dagli atti di causa e, in particolare, dalla sentenza n. 1577/2024 del Tribunale penale di Perugia, risulta la costituzione di parte civile, tra gli altri, della Regione Umbria, della USL Umbria 1 e dell'Azienda ospedaliera di Perugia. Il giudice penale ha ritenuto che “*per quanto attiene alla prova della concreta esistenza dei danni per i quali le suddette parti civili hanno chiesto il risarcimento ritiene il Tribunale che in questa sede non sia possibile pervenire ad una quantificazione definitiva e neppure ad una*

quantificazione che consenta di riconoscere provvisoriamente esecutive” e, pertanto, ha condannato “tutti gli imputati in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di condanna – e più puntualmente indicati nei rispettivi atti di costituzione di parte civile – al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede civile”. Orbene, sussistendo solamente, per quanto qui d’interesse, una sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, nemmeno quantificato, e non essendosi, oltretutto, formato alcun giudicato sulla stessa, posto che la sentenza in esame, come riportato da pressoché tutti i convenuti, è oggetto di gravame, sussistono pienamente le condizioni di proponibilità dell’azione erariale. Le eccezioni sono, pertanto, da rigettare integralmente.

7. –I convenuti [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis] hanno sollevato l’eccezione di prescrizione della pretesa della Procura regionale sostenendo che i fatti contestati risalgono al periodo tra il gennaio e l’agosto 2018, mentre l’invito a dedurre, del 20.03.2024, risulta notificato ai predetti convenuti tra il 3 e l’11 aprile 2024. Anche questa eccezione non merita accoglimento.

7.1. - Va, innanzitutto, premesso che la previsione civilistica per cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), nell’ambito della responsabilità erariale è declinata dall’art. 1, c. 2, l. n. 20/1994, a norma del quale, salvo il caso di occultamento doloso, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. La giurisprudenza contabile è chiara nel ritenere che il fatto

dannoso, *dies a quo* della prescrizione, non coincide con il comportamento - gravemente colposo o doloso - tenuto dal pubblico dipendente, bensì con il momento in cui, venendo ad esistenza le conseguenze dannose della condotta illecita, il danno si esteriorizza, ossia diviene obiettivamente percepibile, non soltanto come modificazione patrimoniale negativa ma anche riconoscibile come ingiusto, alla stregua di una spesa non dovuta o di un valore perduto (rif.: Corte dei conti, Sez. III app., sent. 269/2024; Sez. II app., sent. n. 182/2019 e Sez. I app., sent. n. 8/2019).

L'art. 1, c. 2, l. n. 20/1994 prevede, inoltre, che nel caso di occultamento doloso del danno, il termine prescrizione cominci a decorrere dalla sua scoperta. In tali casi, a causa del comportamento - attivo od omissivo - volto a celare il danno, l'impedimento all'esteriorizzazione ed alla percepibilità e conoscibilità del pregiudizio da parte dell'amministrazione, ha portato la giurisprudenza contabile a ritenere che, in detti casi, l'*exordium praescriptionis* coincida con il momento della conoscenza effettiva, e non della conoscibilità obiettiva, del danno (cfr., tra le altre: Sez. II app., sent. n. 498/2017; Sez. III app., sent. n. 269/2024).

In particolare, nelle ipotesi di condotte aventi rilevanza penale, la scoperta del fatto dannoso viene generalmente ricondotta al momento della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico ministero penale, o all'eventuale atto anteriore dal quale emergano con evidenza e chiarezza le condotte illecite e i danni inflitti al pubblico erario, nella loro concreta qualificazione giuridica (*ex multis* Corte conti, I App., n. 244/2017), atteso anche il carattere di riservatezza che connota la fase

delle indagini penali (cfr. *ex multis*, Sez. Lazio, sent. n. 541/2022, Sez. Calabria, sent. n. 120/2022).

7.2. - Tanto premesso, in relazione al danno azionato e ai comportamenti dei convenuti, ritiene il Collegio che ricorra, nel caso in esame, l'ipotesi di doloso occultamento, con conseguente necessità di individuare il momento del disvelamento del fatto dannoso, da considerarsi come fattispecie composta dalla condotta illecita e dalle conseguenze in termini di evento dannoso. A parere del Collegio, sulla base di quanto riportato nello stesso atto di citazione, può ritenersi che già con l'emissione, da parte del GIP del Tribunale di Perugia, dell'ordinanza di misura cautelare risalente al 09.04.2019 potessero considerarsi disvelate le condotte illecite. Va, poi, considerato che su tale termine ha inciso la costituzione di parte civile delle amministrazioni danneggiate, (ammessa con ordinanze del 05/02/2020 e 29/06/2021) che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, determina effetti interruttivi della prescrizione sino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il processo penale (*ex multis*, v. Sez. II app., sent. n. 37/2018, Sez. I app., sent. n. 533/2017, Sez. III app. 421/2021). L'eccezione di prescrizione, pertanto, non merita accoglimento, posta la tempestività, con riferimento alle precitate circostanze, dell'intervenuta notificazione degli inviti a dedurre e dell'atto di citazione.

8. - Infine, i convenuti [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis] hanno domandato la sospensione del giudizio contabile in attesa dell'accertamento dei fatti oggetto di contestazione in sede penale, considerata la prossima discussione delle impugnazioni e alla luce del

fatto che il danno deriverebbe dall'esercizio illecito e penalmente rilevante di funzioni pubbliche e, dunque, da attività configuranti reato.

L'istanza non merita accoglimento.

8.1. – Preliminarmente, va puntualizzato che la sospensione del giudizio richiede, ai sensi dell'art. 106, c. 1, c.g.c., che la previa definizione di altra controversia pendente costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. È, pertanto necessario che sussista un vero e proprio vincolo di consequenzialità e non un mero collegamento tra giudizi (Sezioni riunite, ord. nn. 3/2021; 6, 12 e 13/2019; 4, 8 e 11/2018; Cass. civ., sent. n. 3983/2025; Sez. II app., sent. n. 204/2025).

Richiamate integralmente le considerazioni esposte al capo **6.1.** che precede, in materia di autonomia della giurisdizione contabile da quella ordinaria, deve constatarsi che la definizione di un giudizio penale non può porsi, di per sé, in relazione di pregiudizialità rispetto a quello innanzi a questa Corte, attesa la diversità sussistente tra la responsabilità penale e quella amministrativa (cfr. al riguardo, tra le altre, Corte dei conti, Sez. III app., sent. n. 96/2025). La recente sentenza precitata ha, altresì, chiarito che tale conclusione è valida anche laddove l'impianto accusatorio erariale si fondi su elementi raccolti nel processo penale, posto il diverso regime di valutazione delle prove *"che nel processo contabile si arresta al criterio del più probabile che non, oltre che per un'applicazione ponderata dell'efficacia extrapenale del giudicato assolutorio ex art. 652 c.p."*

8.2. – Tanto premesso, il Collegio non ritiene che, nel caso in esame, sussista il particolare rapporto di pregiudizialità richiesto, ai fini della sospensione, dall’art. 106 c.g.c., posto che, ai fini del vaglio delle condotte contestate ai convenuti, l’eventuale mancata conferma della condanna penale di primo grado non varrebbe ad integrare un elemento dirimente e pregiudiziale per lo scrutinio, nel merito, della pretesa di risarcimento dei danni erariali azionata dalla Procura regionale.

9. – Nel merito, la domanda all’esame è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.

9.1. – Con l’atto di citazione è stato contestato, a fini di risarcimento, nei confronti dei convenuti di cui trattasi, un danno da disservizio, *“consistente nel pregiudizio arrecato al regolare svolgimento del servizio di selezione e reclutamento di professionalità da inquadrare in ambito sanitario nella Regione Umbria”* (p. 67 atto di citazione), prodottosi a seguito delle condotte illecite – già riguardate nella sede penale –, indicando quali Amministrazioni danneggiate quelle di appartenenza dei singoli convenuti (Azienda Ospedaliera di Perugia, Regione Umbria, Usl Umbria 1, Ministero dell’Interno).

La consolidata giurisprudenza di questa Corte individua segnatamente il danno da disservizio nel pregiudizio arrecato all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore) che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell’azione pubblica, rendendola inefficace o inefficiente, ed impedendo, sotto il profilo qualitativo, il raggiungimento delle utilità ordinariamente ritraibili dall’impiego delle

risorse pubbliche, così da determinare uno spreco delle stesse (*ex multis*,

Sez. III app., sentt. nn. 113/3035; 21 e 301/2017; Sez. I app., sent. n.

92/2018; Sez. Umbria, sent. n. 68/2021).

Più nello specifico, laddove il danno sia collegato alla commissione di

reati, la predetta giurisprudenza ha chiarito che *“tale pregiudizio erariale*

ha ad oggetto il costo aggiuntivo sostenuto dall'amministrazione danneggiata

per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio,

necessario qualora le condotte delittuose abbiano inciso sui processi

organizzativi ed il funzionamento dell'apparato, distogliendo risorse, umane,

finanziarie e strumentali, per il perseguimento dei fini istituzionali e rendendo

necessario il loro utilizzo per sanzionare il dipendente infedele e ripristinare la

legalità dell'azione amministrativa” (Sez. III app., sent. n. 113/2025, cfr.

anche Sez. III app., sent. n. 301/2017).

Detto danno, di creazione pretoria, ha natura patrimoniale (Sez. I app.,

sent. n. 92/2018), sicché *“richiede la concreta dimostrazione,*

indipendentemente dai comportamenti eventualmente costituenti reato, di un

danno emergente ovvero di un lucro cessante a carico dell'amministrazione in

conseguenza di prestazioni da parte del presunto responsabile non

corrispondenti a quelle connesse ai propri obblighi di servizio, circostanza,

quest'ultima che, va, anch'essa, puntualmente dimostrata” (Sez. I app., sent.

n. 35/2018).

Con specifico riferimento alla prova del danno da disservizio, è stato

altresì affermato che questo *“non può fondarsi su prove presuntive o*

indiziarie poiché deve costituire un pregiudizio economico certo nell'an, e deve

essere fornita prova, da parte del P.M., che il perseguimento di fini diversi da

quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi" (Sez. II app., sent. n. 243/2016; sulla necessaria dimostrazione del pregiudizio patrimoniale quale conseguenza delle condotte illecite si vedano anche Sez. III app., sentt. n. 159/2020 e 153/2017 e Sez. III app. sent. n. 301/2017, Sez. Lazio n. 342/2024).

Ne consegue che, nel caso di comportamenti integranti reato, il danno da disservizio non può costituire l'automatica conseguenza della commissione degli illeciti, posto che il pregiudizio deve essere dimostrato secondo gli ordinari principi previsti nelle ipotesi di danno di natura patrimoniale (in termini, Sez. I app., sent. nn. 35 e 92/2018), dovendosi pertanto fornire, da parte del P.M. contabile, sufficiente dimostrazione del pregiudizio patrimoniale, appunto, subito dall'amministrazione presunta danneggiata.

Inoltre, non può neanche ritenersi che dalla commissione di un reato da parte di pubblici dipendenti – peraltro, nel caso in esame, detta fattispecie risulta riguardata da un accertamento penalistico non irrevocabile - discenda automaticamente un danno da disservizio senza che dello stesso sia data alcuna prova, posto che si tratterebbe, in questa ipotesi, di un danno presunto, figurativo ed astratto, alla stregua, quasi, di un danno *in re ipsa*.

Dalla costruzione del danno da disservizio in tal guisa scaturirebbe, qui si osserva, lo snaturamento della funzione risarcitoria associata all'istituto della responsabilità amministrativa non tipizzata, posto che il risarcimento non deriverebbe, anche e soprattutto, dall'effettivo

accertamento di un pregiudizio derivante dall'illecito, ma si
attaglierebbe alla stregua di una sanzione accessoria collegata alla sola
e stessa commissione del reato (fattispecie sanzionatoria *strictu sensu*,
non perseguibile nei casi non espressamente e tassativamente previsti
dalla legge).

Da tanto discende, quindi, che il danno da disservizio non può integrare
un danno evento, dovendosi, invece, ritenere lo stesso quale danno
conseguenza. Seguendo la teoria causale del danno, difatti, il
pregiudizio risarcibile non va individuato nella lesione di una
situazione giuridica, bensì nel danno-conseguenza derivante
dall'evento di danno corrispondente a detta lesione (cfr. Cass. SSUU,
sent. n. 33645/2022). Mutuando il ragionamento contenuto nella
sentenza ora citata, sebbene riferito a tutt'altra ipotesi di responsabilità,
se sussiste solo il fatto lesivo ma non vi è un danno-conseguenza, non
sussiste l'obbligazione risarcitoria (Cass. SSUU, n. 576/2008), rilevando,
quindi, la duplicità del nesso causale, inteso sia nel senso della causalità
materiale che di quella giuridica. In altre parole, il danno ingiusto non
è identificabile *“se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno
informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della
conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la
fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze
pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale:
la distinzione è logica, non cronologica. Il danno conseguenza assume rilevanza
giuridica non per la mera differenza patrimoniale fra il prima e il dopo
dell'evento dannoso, ma solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un*

interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita, secondo la fondamentale definizione contenuta in Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500; reciprocamente, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita” (Cass. SSUU, sent. n. 33645/2022).

Inoltre, trattandosi, come già precisato, di un danno di natura patrimoniale, le precitate conseguenze pregiudizievoli devono avere un’accezione patrimoniale.

9.2. - Diversamente opinando, è appena il caso di annotare che il danno da disservizio si configurerebbe, al pari del danno all’immagine dell’Ente pubblico, quale danno di natura non patrimoniale, il che, tuttavia – nonostante le interpretazioni estensive e costituzionalmente orientate operate dalla giurisprudenza delle Corti costituzionale e di cassazione, che comunque non legittimano una lettura di fatto negatrice di ogni criterio distintivo fra le due categorie – si porrebbe, in termini astratti, in manifesto contrasto con la tipicità di tale danno disposta dall’art. 2059 c.c., specie ove questo non consegua alla commissione di un reato.

9.3. - Tanto premesso, il Collegio ritiene che il Pubblico ministero non abbia fornito prova del lamentato danno da disservizio.

Nell’atto di citazione, difatti, non si rinvencono sufficienti elementi da cui desumere l’effettiva sussistenza di un danno come sopra descritto. Emerge, piuttosto, come la Procura regionale abbia derivato, dalle “mere” condotte contestate in sede penale, la configurabilità del menzionato pregiudizio. L’intero compendio probatorio risulta

	costituito, infatti, principalmente dagli atti del procedimento penale,	
	finalizzato a dimostrare la sussistenza dei comportamenti illeciti e del	
	falsamento delle procedure concorsuali, non riavendosi, però, elementi	
	utili a determinare se da detti comportamenti sia, o meno, scaturito il	
	paventato danno da disservizio, tanto più nei riguardi delle	
	Amministrazione di appartenenza dei convenuti. In altre parole, anche	
	se fosse stata dimostrata la condotta illecita ascritta ad ognuno dei	
	convenuti, non vi è sufficiente prova del danno da disservizio correlato.	
	Tanto più che, nel caso di specie, non può nemmeno sostenersi che la	
	condanna in sede penale potrebbe valere a ritenere irrilevante, nel	
	giudizio per il risarcimento, l'ulteriore accertamento del danno evento	
	e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto di reato, implicando	
	la condanna penale l'esistenza del danno conseguenza se il reato è un	
	reato di danno (sul punto, si rimanda a Cass. civ., ord. n. 9082/2025).	
	Ciò in quanto, in disparte l'indipendenza del giudizio contabile da	
	quello penale, è mancante, nel caso in esame, una sentenza penale	
	irrevocabile, considerando ulteriormente, poi, che i reati oggetto del	
	giudizio penale, ossia il falso ideologico e materiale e la rivelazione del	
	segreto di ufficio, integrano reati di pericolo e non di danno.	
	Pertanto, sebbene dalle sentenze penali e dal materiale probatorio	
	acquisito nell'ambito del connesso procedimento emerga che le	
	procedure concorsuali potrebbero non essere state svolte in modo	
	trasparente ed imparziale, per le motivazioni esposte ai punti che	
	precedono, deve escludersi la sussistenza in fattispecie di un danno da	
	disservizio (danno conseguenza di natura patrimoniale), in assenza di	
	48	

una sufficiente prova del pregiudizio in tal senso arrecato dai convenuti alle Amministrazioni d'appartenenza.

Difatti, nessun elemento di prova è stato al riguardo fornito con l'atto di citazione in merito ad eventuali costi aggiuntivi subiti dalle amministrazioni ritenute danneggiate per ristabilire l'efficienza e l'efficacia del servizio, né che risorse finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali siano state destinate, invece, al ripristino della legalità. Né è stato dimostrato dalla Procura regionale che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile per le amministrazioni asseritamente danneggiate. In disparte il fatto che, tra queste, ne figurano alcune che non hanno alcuna connessione con la vicenda qui in rilievo, come il Ministero dell'interno, in proposito è avviso del Collegio, che l'azione erariale avrebbe dovuto implicare una piena prova del pregiudizio subito dai singoli Enti evocati, con riferimento ai disservizi ai medesimi cagionati dalle prefigurate condotte illecite di rilievo penalistico. Tuttavia, trattandosi di amministrazioni non sempre coinvolte nelle procedure concorsuali, il danno da disservizio da queste subito non può essere identificato, unitariamente, in quello arrecato al corretto svolgimento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale in ambito sanitario. Piuttosto, l'amministrazione danneggiata – posta la configurabilità, come già detto, del c.d. danno obliquo – avrebbe dovuto identificarsi in quella direttamente interessata, caso per caso, dalle singole procedure e, successivamente, dall'assunzione di soggetti asseritamente non idonei.

9.4. - Da ultimo, ritiene il Collegio di dover richiamarsi che anche a voler considerare il danno da disservizio esclusivamente sotto il profilo del danno (sub-specie) da interruzione del sinallagma contrattuale - inizialmente contestato dalla Procura regionale con gli inviti a dedurre e poi, invece, ritenuto assorbito nel danno da disservizio - come già osservato da questa Sezione giurisdizionale, la prova del pregiudizio erariale, in caso di attività illecite, richiede la dimostrazione che dette attività siano state attuate in oggettiva distrazione di energie lavorative nel corso del servizio istituzionale di competenza (rif.: Sez. Umbria, sentt. nn. 27 e 42/2025). Nell'atto di citazione, tuttavia, non emergerebbe alcun elemento di utile in tale prospettiva, non rintracciandosi alcuna informazione idonea a valutare se i comportamenti contestati ai convenuti venivano attuati, o meno, durante l'orario di servizio.

10. - Per tutto quanto sopra esposto, motivato e precisato, la domanda della Procura regionale, poiché infondata, deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione prospettata e non trattata.

11. - Al rigetto della domanda segue il diritto dei convenuti che si sono costituiti al rimborso delle spese di giudizio, che si liquidano nell'ammontare di cui al dispositivo, in conformità ai parametri professionali forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014 aggiornati ai sensi del D.M. n. 127 del 2022, con oneri a carico delle Amministrazioni di appartenenza all'epoca dei fatti.

11.1. - Con riferimento ai convenuti *[Omissis]* e *[Omissis]*, che non si sono costituiti, va fatta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza

	civile secondo cui la condanna alle spese processuali, trovando	
	fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla	
	parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il	
	riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, non può essere	
	pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non	
	avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al	
	cui rimborso abbia diritto (cfr. <i>ex multis</i> , Cass. civ. n. 7179/2024, ord. n.	
	7361/2023).	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, <i>contrariis reiectis</i> ,	
	previo rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, nel	
	merito dichiara infondata la domanda della Procura regionale, nei	
	termini di cui in motivazione, e pertanto la rigetta.	
	Si liquidano, conseguentemente, le spese per oneri difensivi in favore	
	degli assolti, oltre la maggiorazione del 15% per spese forfettarie, in:	
	- euro 700,00 per i convenuti [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis]	
	[Omissis], [Omissis] [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis]	
	[Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis] e [Omissis]	
	[Omissis];	
	- euro 1.100,00 per i convenuti [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis].	
	I predetti oneri si pongono a carico delle Amministrazioni di	
	appartenenza all'epoca dei fatti.	
	Nulla per i convenuti [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis], in quanto non	
	costituiti.	
	51	

	Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio del 16 luglio e del 9 settembre 2025.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Elisabetta Conte	Giuseppe De Rosa
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositato in Segreteria il 29 ottobre 2025.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Elena Errico	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lg.s n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
	IL PRESIDENTE	
	Giuseppe De Rosa	
	(f.to digitalmente)	
	In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:	
	52	

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)